

SENTENZA N° 11065/2011
REPERTORIO N° 8897/2011

N. R.G. 66810/2009



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FEDERICA CENTONZE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66810/2009 promossa da:

~~_____~~ (C.F. STNVT44D10D508E), con il patrocinio dell'avv. ~~_____~~
~~_____~~, elettivamente domiciliato in ~~VIALE ABBADUZZI, 83-20131 MILANO~~ presso il difensore avv. ~~_____~~

~~_____~~ (C.F. ~~_____~~), con il patrocinio dell'avv. ~~_____~~
~~_____~~, elettivamente domiciliato in ~~VIALE ABBADUZZI, 83-20131 MILANO~~
presso il difensore avv. ~~_____~~

ATTORI

contro

~~_____~~ (C.F. 00799960158), con il patrocinio dell'avv. ~~_____~~
~~_____~~, elettivamente domiciliato in ~~VIA COPERNICO, 53-20125 MILANO~~ presso il difensore
avv. ~~_____~~

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa;

IN VIA PRINCIPALE

- accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità dei contratti di negoziazione titoli (come meglio indicati in narrativa) per cui è causa, per contrarietà alle norme imperative di legge o per frode alla legge; e per l'effetto

- accertata la responsabilità della Banca convenuta per non aver svolto con la necessaria trasparenza, correttezza e diligenza il proprio incarico, condannarla alla restituzione in favore degli attori di quanto pagato per le obbligazioni per cui è causa, come meglio specificato in narrativa, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat - costo vita dalla data dell'addebito sul conto al saldo-, oltre interessi sulla somma rivalutata al tasso annuo medio ponderato con la medesima decorrenza, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.;

- condannare la banca convenuta al risarcimento del danno, nella misura della somma versata per l'acquisto dei titoli obbligazionari o nella diversa misura determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per la responsabilità precontrattuale, contrattuale o extra contrattuale, per lesione dell'integrità del patrimonio o per altro titolo;

IN VIA SUBORDINATA

- accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, il grave inadempimento della Banca qui convenuta, per i motivi sopra esposti; per l'effetto

- dichiarare risolto i contratti di negoziazione titoli (come meglio indicato in narrativa) per cui è causa;

- condannare la Banca qui convenuta alla restituzione in favore degli attori di quanto pagato per le obbligazioni per cui è causa, come meglio specificato in narrativa, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat - costo vita dalla data dell'addebito sul conto al saldo-, oltre interessi sulla somma rivalutata al tasso annuo medio ponderato con la medesima decorrenza, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; nonché al



Handwritten signature or initials.

risarcimento dei danni tutti, nella rispettiva misura della somma versata per ciascun acquisto dei titoli obbligazionari argentini o nella diversa misura determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

- accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'annullabilità per dolo del contratto di negoziazione titoli (come meglio indicato in narrativa) per cui è causa, e per l'effetto

- condannare la Banca qui convenuta alla restituzione in favore degli attori di quanto pagato per le obbligazioni per cui è causa, come meglio specificato in narrativa, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat

- costo vita dalla data dell'addebito sul conto al saldo-, oltre interessi sulla somma rivalutata al tasso annuo medio ponderato con la medesima decorrenza, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; nonché al risarcimento dei danni tutti, nella rispettiva misura della somma versata per ciascun acquisto dei titoli obbligazionari argentini o nella diversa misura determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa

Il tutto con condanna di spese, competenze ed onorari, come per legge.

0. i t

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il procedimento ha ad oggetto due operazioni di investimento in obbligazioni emesse dallo Stato Argentino effettuate dagli attori e attraverso l'intermediazione della banca convenuta con la quale, in data 15.12.2000, aveva sottoscritto un contratto quadro di negoziazione titoli. Gli acquisti sono stati operati in data 5.4.2001 (Arg. 8,75% per nominali € 21.000 al prezzo di € 21.094,21) ed in data 20.06.2001 (Arg. 8,75%, per nominali € 18.000,00 al prezzo di € 17.874,74) per un esborso complessivo di € 38.968,95.

Gli attori hanno contestato alla banca la violazione, nella prestazione dei servizi di investimento, degli obblighi di informazione e comportamento previsti dagli artt. 21 T.U.F. e 27, 28, 29 reg. Consob 11522/98; in particolare, hanno dedotto che l'intermediaria:

- non aveva consegnato loro il documento sui rischi generali degli investimenti, né aveva rilevato un profilo di investimento con riguardo alla loro esperienza finanziaria, alla propensione al rischio, agli obiettivi di investimento ed alla situazione finanziaria personale.;
- non li aveva informati:
 - * della situazione di conflitto di interesse discendente dalla circostanza che la vendita era avvenuta fuori dai mercati regolamentati ed in contropartita diretta;
 - * del declassamento di *rating* e di ogni altro elemento utile a segnalare la natura rischiosa e speculativa delle obbligazioni;
 - * dell'inadeguatezza dei titoli rispetto al loro profilo di investitori e del peggioramento della valutazione degli stessi dopo l'investimento.

Sulla base di queste contestazioni, ha proposto le seguenti azioni:

- in via principale:

la nullità del contratto di negoziazione titoli, con condanna alla restituzione della somma investita, alla rivalutazione monetaria e interessi, oltre al risarcimento del danno;

-in via subordinata:

l'accertamento della responsabilità della banca per grave inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto, condanna alla restituzione della somma investita, alla rivalutazione monetaria e interessi, oltre al risarcimento del danno;

-in via ulteriormente subordinata:

l'annullamento del contratto per dolo, condanna alla restituzione della somma investita, alla rivalutazione monetaria e interessi, oltre al risarcimento del danno.

La banca si è costituita e ha contestato in fatto e in diritto le domande di cui ha chiesto il rigetto deducendo:

- di avere consegnato il documento sui rischi generali dell'investimento in concomitanza con la stipulazione contratto quadro del 2000, come indicato nelle premesse dello stesso contratto, nel quale gli attori davano atto di avere ricevuto il suddetto documento (doc. 1 banca);

- di avere redatto una scheda informativa sugli obiettivi di investimento e sull'esperienza finanziaria sottoscritta dai sigg. e in data 15.12.2000, dalla quale risultava una "prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei corsi" e quindi un propensione all'investimento non affatto orientata alla conservazione del capitale investito bensì ad un suo incremento correlato al rischio delle variazioni di mercato e dove era dichiarata una "elevata esperienza finanziaria in materia di investimenti in strumenti finanziari"
- che gli attori, alla luce della composizione e movimentazione del loro portafoglio, risultavano avere un elevato livello di esperienza in materia finanziaria, costituendo l'investimento in titoli Argentina appena il 15% del patrimonio investito, composto, oltre che da investimenti obbligazionari meno rischiosi (quote di fondi Carisbo, operazioni di prono contro termine in titoli di stato), anche da investimenti azionari ingenti (Italmobiliare, Generali, Alleanza) e da un'ulteriore opzione per i paesi emergenti (Brasile);
- che il declassamento del rating operato alla fine di marzo 2001 dalle agenzie non significava necessariamente una concreta previsione di default;
- che sul fissato bollito relativo alla seconda operazione, i clienti erano stati avvisati della rischiosità dell'operazione attraverso la dicitura stampata di "operazione inadeguata" e di "titolo a rischio" (doc. 7)
- che la vendita nel mercato non regolamentato era in sé del tutto legittima né sussisteva il conflitto di interesse denunciato, poiché era entrata a fare parte del gruppo solo nel 2007;

ha chiesto comunque in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento della domanda degli attori, la condanna degli stessi alla restituzione dei titoli di causa.

La domanda principale di nullità ex art. 1418 co 1 c.c. in relazione all'art. 21 TUF.

domanda di nullità, ex art. 1418 co.1 c.c., dei contratti di acquisto - basata dalla difesa degli attori sulla dedotta violazione delle norme di cui all'art. 21 T.U.F. e artt. 26, 27, 28, 29 Reg. Consob 11522/98 (obblighi di informazione) - è in diritto infondata per i motivi già esposti nei precedenti di questo tribunale (cfr. sentenza n. 7555/05 Pres. est. Vanoni), orientamento che ha trovato definitiva conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione con le sentenze n. 19024 /2005 e S.U. n. 26724/2007. La Corte di legittimità ha affermato il principio per cui l'illegittimità della condotta tenuta dal soggetto abilitato alla prestazione del servizio di investimento per violazione delle obbligazioni poste dall'art. 21 T.U.F., norma di carattere imperativo, sia nella fase precontrattuale (obblighi informativi), sia in quella di esecuzione del contratto quadro (divieto di compiere operazioni in conflitto di interesse o non adeguate, se non previa specifica informazione e conseguente autorizzazione scritta del cliente), è inidonea a cagionare la nullità del contratto prevista dall'art. 1418 co 1 c.c.; tale sanzione infatti consegue all'accertamento di violazioni attinenti ad elementi *intrinseci* della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto, mentre la condotta illegittima dell'intermediario deriva dalla violazione di norme di comportamento e non di validità, ed attiene alla fase precedente alla stipulazione del negozio o alla sua attuazione.

Risoluzione dei negozi di investimento per violazione delle obbligazioni di informazione previsti dagli artt. 21 Tuf, 26, 27, 28 e 29 Reg. Consob 11522/98 e risarcimento dei danni.

L'azione di risoluzione dei due contratti di investimento è stata proposta contestando alla banca intermediaria di non aver dato le informazioni circa la sussistenza di un conflitto di interesse (art. 27 Reg. Consob), la natura speculativa delle obbligazioni (artt. 21 Tuf, 26, 28 Reg. Consob 11522/98) e l'inadeguatezza di ogni operazione (art. 29 Reg. Consob) rispetto al profilo di rischio dei clienti, di carattere conservativo.

Deve preliminarmente escludersi la responsabilità della banca per la violazione della normativa sul conflitto di interesse: se è pur vero che i titoli sono stati venduti dalla banca in contropartita diretta e anche nel mercato non regolamentato, non è stato dimostrato dagli attori - che ne avevano l'onere - né che l'intermediario vantasse ragioni di credito nei confronti dell'emittente, e né che avesse fatto parte del consorzio di collocamento dei titoli.

Quanto alle censure relative alla mancata consegna del documento generale sui rischi, alla mancata profilatura dei clienti e all'inadeguatezza dell'investimento, devono essere recepite in questa sede le argomentazioni difensive espresse dalla banca: risulta dalla premessa del contratto di negoziazione titoli del 15.12.00 (doc. 1 attori e convenuta) che i sottoscrittori hanno dichiarato di avere ricevuto "il documento sui rischi generali degli investimenti (...) per cui abbiamo provveduto a rilasciare apposita ricevuta di consegna" (che risulta verosimilmente quella allegata sub. doc. 2 della banca); inoltre, è stata prodotta la scheda informativa sugli obiettivi di investimento e sull'esperienza finanziaria sottoscritta dai sigg. e in data 15.12.2000, dalla quale risulta una "prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei corsi" e quindi un propensione all'incremento del patrimonio investito, correlato al rischio delle variazioni di mercato e dove era dichiarata una "elevata esperienza finanziaria in materia di investimenti in strumenti finanziari" (doc. 3 banca). Infine, risulta che gli investimenti in obbligazioni Argentina (la circostanza non è stata smentita dagli attori a fronte della contestazione della Banca) rappresentavano meno del 15% del capitale investito, composto anche da titoli azionari ed obbligazioni di altri paesi emergenti quale il Brasile (doc. 4 Banca): l'acquisto delle obbligazioni per cui è causa si presentava pertanto in linea con il profilo di investitore degli attori.

Peraltro, alla banca è contestato di non avere fornito ai clienti tutte le informazioni necessarie a renderli edotti dell'elevata rischiosità dei titoli in causa. Sul punto, la convenuta si è difesa, da un lato, rilevando che, seppure al momento in cui erano avvenuti gli acquisti vi era già stato il *downgrading* da parte delle principali agenzie di *rating*, tuttavia il dato non lasciava presagire il *default* dello Stato Argentino. Ed inoltre, con riferimento all'ultimo acquisto del giugno 2001, l'operazione, come risultava dal fissato bollato, era stata segnalata come "inadeguata" con indicazione della rischiosità dei titoli Argentina.

Ebbene, gli artt. 21 T.u.f., e 26, 28 Reg. Consob impongono all'intermediaria in occasione della prestazione del servizio di investimento di negoziazione di dare al cliente investitore tutte le informazioni a sua disposizione necessarie perché possa comprendere i rischi del suo investimento e ponga in essere una consapevole scelta di investimento. Nel caso di specie la banca, cui incombeva l'onere di dimostrare di aver adempiuto diligentemente alle sue obbligazioni di intermediaria (art. 23 u.c. Tuf), non ha dato tale prova sicché va ritenuta inadempiente.



Non risulta infatti idonea a tal fine la dicitura "operazione inadeguata - titoli a rischio", contenuta peraltro nel solo secondo ordine di acquisto: l'art. 29 del reg. Consob infatti prevede espressamente che "gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione...". Si ritiene quindi che le motivazioni correlate all'inopportunità dell'investimento per inadeguatezza di esso non possano essere sufficientemente chiarite sottoponendo al cliente un testo prestampato (e non evidenziato graficamente né personalizzato nella modulistica) in cui ci si limiti ad indicare l'operazione come "inadeguata" ed i titoli come "rischiosi". È necessario infatti che l'intermediario, cui incombe l'onere di provare l'assolvimento degli obblighi informativi (art. 23 co. 6 t.u.f.), dimostri di avere illustrato al cliente le ragioni dell'apodittica inadeguatezza, in questo caso rappresentate dal declassamento del titolo fino al rischio di insolvenza dell'emittente.

Si rileva infatti che, proprio nello specifico caso in esame, la banca avrebbe dovuto comunicare qualcosa di più rispetto alla generica rischiosità dei titoli (informazione che neppure ha dato): avrebbe cioè dovuto porre nel debito risalto che l'emittente era stata degradata quanto alla sua affidabilità, alle sue prospettive future di sviluppo e di superamento della situazione di crisi finanziaria in cui versava, dalle società internazionali di rating. Questa specifica informazione di cui l'intermediaria era a conoscenza per sua stessa ammissione, avrebbe consentito ai clienti di valutare la mutata situazione dell'Argentina e quindi l'elevatissimo grado di rischio che assumevano investendo in titoli emessi da quel paese (diversamente da quanto avveniva con riferimento ai titoli obbligazionari di altri paesi emergenti o ad investimenti di natura azionaria).

Deve quindi ritenersi che ove la banca avesse assolto agli obblighi a lei spettanti in termini di informativa completa ed esauriente, avrebbe posto l'investitore nella condizione di valutare, alla luce dei suoi obiettivi di investimento e del portafoglio già investito, la convenienza di un investimento che se da un lato annunciava un rendimento elevato, dall'altro non garantiva il rientro neppure del capitale. Di tali informazioni la banca non ha fornito alcuna prova, né esse si ricavano, come detto, dalle sintetiche annotazioni contenute nell'ordine di acquisto; ne consegue che la condotta dell'intermediario; di avere negoziato un prodotto che esso stesso riconosce inadeguato, in assenza delle prescritte informazioni, rappresenta grave inadempienza agli obblighi posti dalla legge a carico dell'intermediario. La condotta inadempiente della banca, proprio per la sua significativa gravità quindi, legittima l'accoglimento della domanda di risoluzione dei due contratti di investimento del 5.4.2001 e del 20.6.2001 avanzata dagli attori, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Conseguono alla pronuncia gli effetti restitutori, ai sensi dell'art. 2033 c.c.: la convenuta dovrà pertanto restituire agli attori l'importo erogato dagli stessi, e quantificato in € 38.968,95. Su tale importo decorreranno interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo emersi elementi per affermarsi la mala fede dell'accipiens. Parimenti, in accoglimento della domanda subordinata della convenuta, gli attori sono tenuti a restituire i titoli in oggetto, mentre, reputandosi la loro buona fede, non dovranno essere restituite eventuali cedole ricevute prima della domanda.

L'accoglimento della domanda principale determina l'assorbimento delle ulteriori richieste subordinate.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.407,00 per diritti, € 3.861,00 per onorari, oltre spese generali al 12,50%, I.V.A. e C.P.A.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- a. dichiara risolti per inadempimento di _____ (già _____) i contratti di investimento in obbligazioni Argentina 8,75% stipulati dagli attori con la convenuta in data 5.4.2001 e 20.6.2001 e per l'effetto condanna la banca convenuta a restituire agli attori la somma di € 38.968,95 oltre ad interessi al tasso legale dalla data del 24.9.2009 al saldo;
- b. condanna gli attori a restituire a _____ i titoli di cui *sub* a).
- c. rigetta ogni ulteriore e contraria domanda;
- d. condanna la parte convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in in € 1.407,00 per diritti, € 3.861,00 per onorari, oltre spese generali al 12,50%, I.V.A. e C.P.A..

Milano, 19.9.11

Il Giudice
dott. FEDERICA CENTONZE

